



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 16 (Atto di Ginevra)

Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali

(1) [Iscrizione di modifiche e altre questioni] L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:

- i) ogni cambiamento nella titolarità della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;
 - ii) ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;
 - iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;
 - iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;
 - v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;
 - vi) ogni invalidazione, presentata dalle autorità competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
 - vii) ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.
- (2) [Effetti dell'iscrizione nel Registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente può notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finché l'ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le

dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra. (3) [Tasse] Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 puo' essere soggetta al pagamento di una tassa. (4) [Pubblicazione] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it